



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

STEFANO VINCI

L'eloquenza "sincopata".
Il linguaggio forense in Italia negli anni del Fascismo

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Stefano Vinci

L'ELOQUENZA "SINCOPATA".
IL LINGUAGGIO FORENSE IN ITALIA NEGLI ANNI DEL FASCISMO*

ABSTRACT	
Il saggio affronta il tema del mutamento dello stile eloquente a cui si assistette nella prima metà del Novecento. Il passaggio da un retorismo barocco in auge nell'Ottocento ad un'oratoria lineare fu determinato dal cambiamento dei gusti letterari e dall'accelerazione sociale e professionale che caratterizzarono il nuovo secolo. Tale direzione fu condivisa dalla politica del regime fascista che, nell'ambito dell'ampia riforma rivolta a sottoporre l'esercizio della professione forense a regole severe, impose agli avvocati freni all'abuso della parola. Gli avvocati italiani reagirono a questo tentativo di neutralizzare l'oratoria forense, riuscendo a ridefinire un nuovo stile eloquente, secondo canoni di brevità ed essenzialità propri del Novecento, ben messi in luce dalla corrente futurista.	The essay aims at deepening the change occurred in the rhetoric style during the first half of XX century. The transition from the baroque rhetoric - in vogue in the XIX century - towards a linear eloquence was caused by the change of literary taste and to the social and professional acceleration characterizing the new century. The Fascist regime supported this trend, in the context of the broad reform policy aiming at providing strict regulations to rule legal professions. The Fascist regime imposed to lawyers a limitation in the overuse of words. Italian lawyers reacted to the attempt to neutralize the forensic eloquence and managed to define a new rhetoric style, following the principles of XX century, that is to say brevity and simplicity, well highlighted by the futurist trend.
Eloquenza – Novecento – Fascismo italiano	Eloquence – Twentieth century – Italian fascism

SOMMARIO: 1. La crisi dell'eloquenza nel Novecento. – 2. L'eloquenza "sincopata" di Genuzio Bentini nei Consigli per i giovani avvocati penalisti. – 3. *Vir bonus "tacendi" peritus*. Gli inconvenienti dell'oratoria contro i vantaggi dell'oralità nel processo civile. – 4. I nuovi canoni dell'oratoria forense.

1. Nel 1959 l'avvocato Titta Madia pubblicava un corposo volume dal titolo *Storia dell'eloquenza* dedicato all'arte della parola attraverso i secoli e le diverse

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

culture europee¹. Le riflessioni dell'insigne giurista calabrese su questo «tema ambizioso» avevano come filo conduttore quello di dare una definizione univoca dell'oratoria: «l'oratoria è una, oltre le scuole, le sette, i regimi e le mode. Può, adattandosi o interpretando i tempi, mutare l'esteriorità (nessun oratore userebbe oggi "l'avvegnacchè" a cui si attaccava Poerio); ma il suo «pathos» è oltre le classifiche e le costrizioni»². Così Madia introduceva il problema delle forme dell'eloquenza che nel Novecento avevano subito contrazioni e costrizioni, in parte dovute al naturale evolversi del linguaggio che rompeva con gli schemi retorici ottocenteschi ed in parte collimanti con l'*imperatoria brevitatis* propria dei regimi dittatoriali che avevano dominato l'Europa in quel secolo.

L'avvocato romagnolo Genuzio Bentini già nel 1927 aveva testimoniato questo mutamento nello stile dell'oratoria forense:

L'eloquenza, la parola che dice un uomo per conto di un altro, il mandato di un interesse, di una ragione, di un sentimento, pesano oramai come un indugio o un perditempo. Si vuole che la parola corra dietro ai fatti, per la via più corta. *Avvocato, la prego!*...dice il Presidente. Di che cosa? Di essere chiaro, esatto, riguardoso? No, di essere breve. La parola ha da avere il singhiozzo della fretta, il palpito nervoso dell'affaccendamento che tutti afferra e travolge. Preparatevi a fare un esordio o una perorazione dinanzi al tribunale di una grande città. Voi leggerete negli occhi dei giudici un supplice grido: Deh! Non lo fate! E l'eloquenza ripiega l'ala e si trascina. Perché è una forma d'arte, che ha bisogno del suo tempo per la elaborazione e la estrinsecazione, che ha le sue leggi e i suoi precetti, le sue foggie e i suoi modelli. Più della sintesi non può dare ai tempi e alla loro costrizione, perché oltre la sintesi c'è il balbettamento³.

Bentini aveva dato atto di quella forma di «ànsima» che si era diffusa epidemicamente nel primo Novecento: l'ànsima di far presto, per fronteggiare ruoli di cause sovraccarichi, a tutto discapito dell'arte della cultura e dello studio del processo⁴. Ormai l'opinione comune era quella che gli avvocati avessero torto se reclamavano per la discussione la teatralità di una volta, quando era permesso anche ai più dialettici e stringenti oratori di allungare le contese giudiziarie con citazioni e richiami letterari e giuridici inopportuni⁵:

Ma non è che l'inopportunità si lamentasse per la non pertinenza del richiamo letterario o giuridico: non perché un avvocato citasse Vautrin a proposito d'un ladro di galline o la teoria del dolo a proposito d'una contravvenzione per schiamazzi notturni. Si volle invece bandire per far presto l'esame psicologico comparativo, al quale poteva far lume la citazione dell'artista o l'analisi

¹ Madia, 1959. L'Opera è strutturata in 12 capitoli dedicati alla storia dell'eloquenza dall'antica Grecia al Novecento.

² Madia, 1959, 41.

³ Bentini, 1927, 7.

⁴ Madia, 1959, 770.

⁵ Sull'oratoria ottocentesca cfr. Beneduce, 1996 e Padoa Schioppa, 2009.

approfondita del diritto o la pagina dei maestri. Le arringhe diffuse dell'avvocato chi o che cosa hanno mai danneggiato? Hanno potuto evitare un errore giudiziario, non mai facilitarlo. Hanno potuto innalzare il tono e il livello intellettuale, non mai abbassarlo. Il tempo – si dice – il tempo! Ma a che serve far presto? A che serve propinare un ergastolo in ventiquattrore anziché in tre giorni?⁶

Questa costrizione dell'eloquenza, dettata dai ritmi pulsanti dei tempi nuovi, che volevano lasciarsi dietro le spalle il barocchismo inutile della tradizione retorico-forense del passato, fu letta in termini innovativi da Filippo Tommaso Marinetti, il quale la definì “oratoria futurista”⁷. Si legge in un'intervista resa da Marinetti a Gennaro Madia nelle pagine della rivista *Gli oratori del giorno* del 1929:

L'oratoria futurista cerca di esprimere la maggiore quantità di concetti col minimo mezzo di parole, seducendo o conquistando con forza il pubblico, mediante una nuda architettura di argomenti, un rapido lampeggiamento di immagini e talvolta un impressionante paesaggio di cifre. [...] Il suo taglio netto col passato è evidente. Preoccupata di sintesi e sprezzante della rigidità sintattica, esclude completamente i vecchi effetti oratori: paludamenti classicheggianti, cadenze sonore, episodi storici e truccati. [...] L'Italia ha avuto grandi oratori, come Orlando e Barzilai, i quali però basavano i loro effetti oratori su delle lentezze, delle solidità e delle gravità passatiste⁸.

Tale efficace prospettazione dell'oratoria futurista, che cercava di incatenare in uno schema ben definito il linguaggio degli avvocati sulla base del modello mussoliniano, non convinceva però Titta Madia, il quale rimproverava a Marinetti di aver trascurato due importanti compiti dell'oratoria, consistenti nel “persuadere” e “commuovere”, che non potevano essere negati dall'impiego di un *minimum* di parole⁹:

La secca enunciazione del postulato appartiene alla matematica: per convincere, occorre diffondersi, prospettare la tesi dall'un profilo e dall'altro, abbattere l'opinione contraria, dimostrare. Ancora più necessario è la fluidità della parola per commuovere: per commuovere bisogna far leva sul sentimento; il sentimento non è un carico che si affidi alla gru e s'innalzi secondo il rapido giro meccanico delle viti¹⁰.

La tesi sostenuta da Madia – avvocato fascista che aveva scelto di schierarsi con la toga contro i tentativi di disciplina del regime – costituiva una vera e propria difesa dell'eloquenza forense (già espressa in altri suoi scritti degli anni Trenta¹¹), che non

⁶ Madia, 1959, 772.

⁷ Sul futurismo di Marinetti cfr. Saccone, 1984; Briosi 1986; Baldissoni, 2012; Viviani, 2014.

⁸ Marinetti, 1929, 52.

⁹ Madia, 1959, 41

¹⁰ Madia, 1959, 42.

¹¹ Cfr. Madia, 1932a; Madia, 1932b; Madia, 1933, 96-102.

poteva rinnegare la sua millenaria tradizione di fronte a tutti i tentativi di costrizione che il fascismo italiano aveva tentato di porre in essere nei confronti dell'avvocatura.

Ed infatti, l'immagine di «formidabile oratore futurista» a cui Marinetti (sostenitore del fascismo fin dalle origini¹²) faceva riferimento era proprio quella di Mussolini, la cui «potenza geometrica del gesto, la metallicità della voce e la continua preoccupazione di sintetizzare, evitando qualsiasi straripamento rettorico o banale»¹³ rappresentavano le caratteristiche di quel modello contro il quale Madia scagliava la sua voce contraria: «In verità il gesto geometrico appartiene ai burattini, tirati seccamente dai fili nel teatro dei pupi, e la voce metallica appartiene ai robot. Iddio ce ne scampi»¹⁴.

Il ripudio da parte dell'avvocato calabrese della tesi di Marinetti e del modello di eloquenza mussoliniana – sostenuta da molti avvocati e giuristi di regime che dalle pagine di "Rivista penale" chiedevano si mettesse fine alle lungaggini oratorie¹⁵ – rappresentava una delle tante voci che si erano strenuamente opposte alla crociata ingaggiata dal regime fascista contro le "ciarle" degli avvocati, il cui linguaggio voleva essere prosciugato da ogni richiamo retorico o teatrale e rendere sobrio e austero fino a far "ripiegare" definitivamente "le ali" dell'oratoria forense, come ben descritto da Marco Miletta nella sua efficace lettura del *Progetto preliminare del codice di procedura penale* del 1930¹⁶, che prevedeva l'abolizione della giuria popolare¹⁷ e la drastica riduzione dei tempi concessi per l'arringa difensiva¹⁸.

¹² Osservava Gennaro Madia nella sua intervista a Marinetti: «A questo punto, domando chi è oggi l'oratore che meglio incarna l'ideale futurista. Poiché intuisco la risposta, vorrei qui osservare che Marinetti non può essere accomunato ai tanti rivoluzionari del fatto compiuto e turiferari per convenienza. Convinto assertore della missione mediterranea e della virtù espansionistica del nostro popolo, egli ha antiveduto l'avvento del nuovo Regime. Candidato politico alle elezioni del 1919, nella lista del Duce, all'indomani della sconfitta elettorale è arrestato a Milano con Mussolini, Vecchi e Bolzon, e trattenuto in carcere ventun giorni, reo di avere predicato l'orgoglio italiano a una gente immemore e avvilita. Il giudizio di lui sull'oratoria del Duce, ha, dunque, il pregio dell'antica comunanza di lotte, oltre quello della presente concisione». Marinetti, 1929, 52.

¹³ Marinetti, 1929, 52: «Nei suoi discorsi, Egli ha saputo travolgere i suoi pubblici con quelle che io chiamavo poco anzi nude architetture di idee e impressionanti paesaggi di cifre».

¹⁴ Aggiungeva Madia, 1959, 42: «Ma negare la rettorica a Mussolini significa non penetrare il fondo della sua eloquenza. Egli è stato l'unico oratore che abbia citato alla Camera Guido Gozzano».

¹⁵ Mi riferisco in particolare al magistrato Silvio Longhi, direttore di Rivista Penale a partire dal 1930, il quale già nel 1924 – scrive Miletta, 2008, 628 – «aveva invocato drastici provvedimenti contro le licenze oratorie, suggerendo in particolare di rimettere al presidente della corte la fissazione delle *horae legitima*». Longhi 1926, 1.

¹⁶ Miletta, 2008, 626

¹⁷ L'abolizione delle giurie popolari costituiva in questo senso un segnale inequivocabile. Introdotta dal codice di procedura penale del 1865, la giuria popolare era stata inizialmente prevista nel Regno di Sardegna per i reati di stampa nel 1848. Nel 1931 si ridefinì la composizione delle Corti d'Assise, che risultarono composte da due magistrati e da cinque assessori da scegliersi per sorteggio fra i cittadini nel pieno godimento dei diritti civili e politici, forniti di determinati requisiti di moralità, intelligenza e cultura (art. 4 RD 23 marzo 1931, n. 249) e – ovviamente – iscritti al PNF. La novità principale consisteva nell'unica deliberazione conferita al collegio misto, non mantenendo scissa la potestà di

Tra critiche ed entusiasmi¹⁹, nel testo definitivo del codice di procedura penale del 1930 si rinunciò a quantificare la durata delle arringhe, affidando alla discrezionalità del presidente del collegio o del pretore il c.d. “orologio presidenziale”, consistente nella facoltà di togliere la parola agli avvocati che ne avessero abusato e di procedere all’emanazione della sentenza anche senza la discussione del difensore²⁰.

Di fronte a queste briglie imposte dal Regime (a cui si aggiungevano vari provvedimenti rivolti alla soppressione degli Ordini professionali ed all’attribuzione delle loro competenze al Sindacato Fascista, unico rappresentante di categoria²¹) gli avvocati si compattarono in una dura resistenza, cercando di tutelare costumi e tradizioni forensi che necessitavano di essere riesumati dal passato²².

Scrivendo Bentini nel 1927: «Forse una parola che rievocasse voci e figure d’altri tempi, remote o vicine, non sarebbe superflua in quest’ora di scadimento. C’è la tendenza a costringere e a respingere l’avvocatura, una specie di condanna, di espiatione dei suoi orgogli, delle sue arroganze. Nella legge non c’è posto per lei, e in Tribunale non c’è tempo per gli uomini che parlano in suo nome»²³.

In tale ottica fiorirono nel ventennio fascista libelli e riviste che si proponevano il doveroso compito di educare le nuove generazioni di avvocati a regole comportamentali desunte dai vecchi maestri e ad un rinnovato stile eloquente che, lungi dall’essere completamente sacrificato, avrebbe dovuto allinearsi alle nuove

decisione del fatto (giudice popolare) da quella del diritto (giudice tecnico). Massari, 1934, 169; Da Passano, 1989, 257-273; Casalnuovo, 2000, 20; Dezza, 2003, 125; Meniconi, 2006, 17.

¹⁸ Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, 1929, 90-91. Nell’ottica del legislatore fascista, l’abolizione della giuria avrebbe eliminato ogni pretesto che rendesse tollerabile l’istrionismo forense. Miletta, 2008, 627.

¹⁹ Meniconi, 2006, 297-299.

²⁰ Art. 470 c.p.p. 1930 (*Provvedimenti contro l’ingiustificato prolungamento della discussione*): «Quando nella discussione i difensori, pur mantenendosi nei limiti di tempo stabiliti negli articoli 438 e 468, ovvero il pubblico ministero, abusano della facoltà di parlare per prolissità, dilazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente, o il pretore, toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato». Al testo fu aggiunto il seguente periodo: «In tal caso e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell’ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta». Tale articolo fu poi sostituito dall’art. 7 del D.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288. Sull’argomento cfr. Ferrua, 1989, 466-492; Dezza, 2003, 128 ss.

²¹ La fascistizzazione della professione forense fu dettata da diversi provvedimenti emanati tra il 1926 e il 1928, che stabilirono l’epurazione dagli albi dei soggetti che avessero esercitato attività antinazionali, istituendo commissioni straordinarie di revisione degli albi (R.D. 747/1926 e D.L. 2580/1928), il riconoscimento del Sindacato Fascista quale unico rappresentante degli avvocati (R.D. 1130/1926) e una nuova disciplina degli esami e dei procedimenti disciplinari (R.D. 1683/1926). Questa linea fu portata avanti con il codice del 1930, che declassò il difensore al rango di collaboratore del giudice nella ricerca della verità, e si completò con il R.D.L. 1577/1933, che soppresse le Commissioni reali e gli Ordini professionali forensi attribuendo al Sindacato Fascista le competenze di questi ultimi relative alle procedure disciplinari e di tenuta degli albi. Cfr. Mastroberti, 2013, 11-12.

²² Cfr. Meniconi, 2006.

²³ Bentini, 1927, 5.

tendenze stilistiche del Novecento, che avrebbero consentito di valorizzare e rivitalizzare l'arte oratoria secondo canoni di brevità e linearità. Per questo motivo le arringhe tenute nei grossi processi dai più grandi nomi dell'avvocatura italiana costituirono un nuovo genere letterario e furono oggetto di pubblicazione in riviste, giornali e opuscoli²⁴. Si assistette anche alla ristampa dei principali galatei professionali ottocenteschi²⁵: nel 1925 l'avvocato Ernesto Brangi diede alle stampe la *Fisiologia dell'avvocato* del Fiorentino del 1842²⁶; nell'anno successivo furono tradotti *L'anima della toga* dell'avvocato madrilenno Angel Ossorio²⁷ – deputato liberale al Parlamento spagnolo – e *L'avvocato* dell'ex presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati parigini Henry Robert²⁸; nel 1930 Giovanni Giuriati fece ristampare il fortunato manuale *Come si fa l'avvocato* del padre Domenico Giuriati del 1897²⁹, che il Cucari riprese, nello stesso anno, quale parametro di confronto fra «l'avvocato ideale» e quello reale³⁰; nel 1938 Domenico Galdi curò la ristampa del *Galateo degli avvocati* di Vincenzo Moreno del 1843³¹.

Accanto a queste riedizioni, compariva una serie di trattatelli che contenevano originali ed innovative regole comportamentali e consigli professionali che guardavano agli esempi del passato: nel 1926 Giovanni Lombardi pubblicava il volume *Avvocati Apostoli e Tribuni*, indagine storica in cui venivano rievocati nostalgicamente i grandi oratori di ieri al fine di evidenziare la funzione sociale dell'eloquenza³²; nel 1927 Mattia Limoncelli dava alle stampe il saggio di letteratura professionale *Sotto la toga*³³ e Genuzio Bentini il trattato di psicologia forense *Le macchie sulla toga*³⁴; nel 1929 Carlo Alberto Cobianchi pubblicava il manualetto *Arte e Pratica forense*³⁵, in cui oltre alle regole di condotta, professionali e morali, indicava norme pratiche, ritenute particolarmente necessarie visto che la legge professionale dell'anno precedente aveva equiparato alla pratica post-laurea la frequenza di appositi seminari presso le Università³⁶; nel 1929 Domenico Galdi

²⁴ Fra queste, ricordo – per citarne solo alcune – le raccolte di arringhe di Genuzio Bentini, Gennaro Marciano, Antonio Russo, Francesco Rubichi, Giovanni Porzio, Gaetano Manfredi.

²⁵ Sui galatei dell'Ottocento cfr. Tacchi, 2002, 203 ss.; Mastroberti, 2006.

²⁶ Fiorentino, 1925.

²⁷ Ossorio, 1926.

²⁸ Robert, 1926.

²⁹ Giuriati, 1930.

³⁰ Cucari, 1930.

³¹ Moreno, 1938.

³² Lombardi, 1926.

³³ Limoncelli, 1927.

³⁴ Bentini, 1927.

³⁵ Cobianchi, 1929.

³⁶ Cfr. art. 8 del R.D. 26 agosto 1926, n. 1683. *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, in G.U. n. 235 del 9 ottobre 1926, 4493: «Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea, e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto

avviava il corso della rivista l'*Almanacco dell'avvocato*, che rappresentò durante gli anni del fascismo una delle migliori espressioni della cultura forense, in cui venivano raccolti articoli, biografie, vignette, scherzi ed aneddoti sugli avvocati italiani³⁷; nel 1935 ancora Bentini divulgava i *Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio)*, agile guida per i giovani professionisti, nella quale veniva criticato il malcostume del tempo con sottile ironia³⁸ e nel 1939 Attilio Gaglio si cimentava in un manuale deontologico dal titolo *Introduzione allo studio della deontologia forense*³⁹.

2. Fra i tanti Galatei, i *Consigli* di Bentini costituirono un vero e proprio *vademecum* per i giovani avvocati, ai quali bisognava fornire nuove regole per l'eloquenza che doveva abbandonare i vezzi pleonastici del passato⁴⁰. Per stare al passo con i tempi si imponeva *l'eloquenza sincopata*⁴¹, scevra di «lazzi» e «perle giapponesi»⁴².

Non dire *l'ermeneutica delle prove*, o che una cosa *impinge* di qua di là, di su e di giù, perché puzza di cataplasmo. Non dire che una *circostanza è accappata*, e un'altra è *incartata*, per dire che sono certe o a verbale, perché sa di vendita al minuto. Non dire che sulla tua causa *splende la luce meriggiata* per non scatenare la concorrenza della luce elettrica. Non dire che strappi un argomento dalle *radici*, che un altro lo tagli in *tronco*, perché ti chiameranno l'uomo del bosco. Non dire la *contraddizione che nol consente*, perché bene spesso in Tribunale la contraddizione finisce per consentire. Non dire che entri nel *cuore della causa*, perché c'entrano tutti, e il cuore delle cause è un via vai indecente. Non dire che *tagli la testa al toro* per non dar luogo a fatti personali. Non dire *obblivione* per dimenticanza, *egreferenza* per risentimento, *animadversione* per animosità; parla da uomo e non da centenario! E butta giù per le scale e fuori dalla finestra le brocche slabbrate, i calici scompagni, pitali rotti, del vecchio e ragnato e fiatoso vasellame curialesco!⁴³

Il nuovo modello di oratoria doveva rompere con tutta l'impostazione retorica propria dell'Ottocento, facendo a meno dell'esordio, della perorazione, degli aggettivi in coppia «come i carabinieri», delle citazioni che andavano dalla sacra scrittura a Paolo de Kock, dall'Olimpo al Wahalalla, come «l'uva secca nel panettone»: «Adesso si esordia così: Io non faccio esordio. E si perora così: Io non faccio

costituito presso una Università del Regno e dove i giovani siano addestrati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. In questo caso il praticante deve presentare, oltre un certificato della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente art. 5».

³⁷ Così Mastroberti, 2013, 12.

³⁸ Cfr. Vinci, 2007, 99-133.

³⁹ Gaglio, 1939.

⁴⁰ Così Addeo, 1938, 122.

⁴¹ Bentini, 1935, 21.

⁴² Bentini, 1935, 36.

⁴³ Bentini, 1935, 36.

perorazione. Ed è giusto. L'affresco non ha bisogno di addobbo»⁴⁴. La parola era ormai *senza la coda*, ovvero non aveva più bisogno di periodi lunghi che facevano l'effetto del «fastello che penzola dalla stanga». Occorreva invece usare periodi corti perché «la vita ha fretta» e il periodo lungo «la tira per la giacca e le fa perdere un tempo prezioso»: «Ma l'immagini tu il giudice, col pensiero alla causa che viene dopo, l'assessore col pensiero alla cambiale che scade, sprofondati sino al collo nel vasto gorgo di un sopore concentrico? Va là che il periodo lungo è un dispiacere di famiglia!»⁴⁵.

Il periodo lungo andava bene nei tempi andati, quando l'agricoltore attendeva sulla porta della sua casa i «carri traballanti» sotto il peso dei prodotti e il capitalista si limitava a «tagliare i *coupons*», quando si aveva il tempo di aspettare che il periodo finisse anche se era lungo. Le mutate condizioni di vita, invece, richiedevano ritmi e tempi diversi, perché «l'ansia di oggiogiorno incalza il periodo e lo spezza»⁴⁶. L'accelerazione sociale ed economica del nuovo secolo aveva influito, infatti, naturalmente sulla vita professionale, rendendola frenetica, in quanto la ricomposizione sociale e il mutamento della clientela aveva comportato il moltiplicarsi della domanda di servizi legali. Al privato si erano affiancati nuovi committenti, espressione delle trasformazioni economiche e sociali del paese, quali banche, compagnie, enti statali, società⁴⁷. Ciò aveva influito sulla vita degli avvocati, che Luigi Ettore Cucari nel 1930 definiva «farfalle forensi capaci di girare, in una sola giornata, varie farmacie, alcune sagrestie, poi un'azienda commerciale, salire una banca, partire per il paese vicino, annaspando e pensando affari, profferendosi per qualsiasi atto buono o cattivo, fra scongiuri, vanterie, promesse e assicurazioni»⁴⁸.

L'avvocato, quindi, doveva andare al passo con i tempi: «C'è più eloquenza nei piedi che nella testa» perché era arrivata l'ora «della tachilogia, della parola in fretta e

⁴⁴ Bentini, 1935, 71.

⁴⁵ Il periodo corto avrebbe inoltre favorito la ricostruzione dell'arringa per iscritto, in modo da poter essere pubblicata secondo la moda dell'epoca: «Eppoi ce l'hai anche tu il pizzicore? Di leggetti? Di infilare con lo spillo sulla carta le parole che se ne volarono? Insomma di pubblicare le tue difese? La hanno tutti. Anch'io? Sì, anch'io. E con ciò? Ti ho forse detto d'imitarmi? Prima di tutto, donde mai questa arroganza di dire: Statemi a sentire che parlo io? Eppoi non tremi all'idea di far testo contro te stesso tutte le volte che il tuo contraddittore ti squaderà sotto il naso il tuo parere contrario? Non è di buon gusto, lo so, ma è di effetto. Eppoi te la sai rifare la carica, nervo-oratoria? Sai essere davanti alla carta e a tavolino quello che fosti di fronte al pubblico e in Tribunale? Sai riaccenderti alla fiamma che si è estinta e grondare del sudore che è secco? Sì? Te la senti questa forza di ricreazione senza infedeltà verso te stesso? Sì? Hai del cuore, perché è di pochi, pochissimi, far rivivere la parola detta nella parola scritta. E allora sovventi del periodo corto. È quello che ti vuole. È il più oratorio. È quello in cui può essere ancora un po' del tuo sguardo, del tuo gesto, della tua voce. Il più vicino alla tua creatura. Come il vagito alla culla. È il *la* della vera eloquenza». Bentini, 1935, 71.

⁴⁶ L'accelerazione sociale aveva altresì influito sulle consuetudini di udienza: erano, infatti, ormai desueti il saluto al Presidente e ai suoi degni collaboratori, al Pubblico Ministero, all'avversario sempre leale e cortese, agli egregi contraddittori, talvolta insigni talvolta illustri.

⁴⁷ Prandstaller, 1972; Mazzacane, 1986; Pòlso, 1993; Siegrist, 1994; Schiannini, 1996; Casalnuovo, 2000.

⁴⁸ Cucari, 1930, 45. Cfr. Tacchi, 2002, 157.

furia, che corre, che vola». Una volta si difendeva da fermi, adesso si difende correndo. «Lo *sport* è alla sbarra, e sotto la toga spuntano i polpacci». Bentini esortava il giovane avvocato di correre al galoppo, con il fiato grosso e la lingua penzoloni, perché non c'era tempo di fermarsi: occorreva mangiare in dieci minuti, fare e disfare la valigia in cinque, fumare la sigaretta in uno, e per la strada trotolare sempre⁴⁹.

Bersagliere della parola! Una causa d'omicidio la si fa in mezza giornata, una causa di bancarotta in mezz'ora. Togliete la spada dalla mano della Giustizia e metteteci il cronometro. In tribunale non si fa questione che di tempo. Una volta lo si dava all'imputato, sotto forma d'anni e mesi, adesso lo si conta all'avvocato. Il Presidente dice: Le do mezz'ora ... E l'avvocato: E dieci, e cinque e uno ! ... E l'avvocato si mangia le idee e le parole come un affamato, e parla a singhiozzi e ciangottoni. E via, e avanti, l'altra causa! Si finirà per parlare a gesti. Il P.M. dirà con le dita: Due! L'avvocato: Uno! E il Tribunale: Uno e mezzo! Si intende anni di galera⁵⁰.

Le regole dell'eloquenza e le tattiche del penalista avrebbero richiesto, quindi, un attento gioco di interventi e di astensioni. L'udienza, infatti, avrebbe potuto «scucire» un processo e mandare all'aria i fogli di cui era composto, perché la faccia della causa si crea e si modifica di continuo, come una spugna che ora la sbiadisce e ora la rinalza. I meccanismi processuali avrebbero in tali circostanze richiesto la necessità di «dare la parola anche al silenzio!», di non dire di più o di non dire a quel modo. Occorreva imparare l'eroica forza di strapparsi di bocca un pensiero che piace, una frase che seduce, una parola che manda in estasi: «Conosco degli avvocati che hanno perduto parlando e che avrebbero vinto tacendo. Sono i disertori del silenzio, della più nobile battaglia che si possa combattere tra lingua e cervello, tra bocca e coscienza, sotto la toga»⁵¹.

3. L'eloquenza novecentista costituì argomento di riflessione anche da parte di Piero Calamandrei che nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* del 1935 dedicò un capitolo alla *cosiddetta oratoria forense*⁵², nel quale si occupò soprattutto delle problematiche connesse alle arringhe defensionali in sede civile.

Senza rimpianti verso gli oratori troppo fecondi che (fino a qualche decennio prima) parlavano per tre o quattro udienze di fila senza riuscire a trovare il modo di farla finita e davano la «penosa impressione» di essere rimasti legati al «mulino a vento della propria eloquenza», occorreva abbandonare il «diletto artistico» per limitare la durata del discorso⁵³. L'oratoria forense, come l'architettura, doveva diventare razionale: «linee dritte, pareti spoglie, abolizione di inutili ornamenti,

⁴⁹ Bentini, 1935, 22.

⁵⁰ Bentini, 1935, 21.

⁵¹ Bentini, 1935, 66.

⁵² Calamandrei, 1935.

⁵³ Calamandrei, 1935, 82.

franca ostentazione, anziché accorta dissimulazione, degli elementi architettonici rispondenti a necessità statiche»⁵⁴.

All'«avvocato novellino» che sognava, un giorno, di poter «spandere» liberamente i fiumi dell'eloquenza dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, Calamandrei consigliava di prendere subito un treno per Roma ed assistere ad un'udienza di una sezione civile o penale della Corte di Cassazione per accorgersi di quanto la realtà differisse dal sogno. Ed infatti, ormai ogni ricorso veniva trattato in meno di mezz'ora, ed all'avvocato veniva dedicato uno spazio di soli otto o dieci minuti per ogni arringa: appena quanti bastavano, secondo le regole dell'eloquenza classica, per pronunciare l'esordio. Ciò significava che i tempi si erano drasticamente ristretti rispetto al passato, tanto vero che in sole tre ore i giudici avrebbero potuto ascoltare ben ventiquattro arringhe e gli avvocati, in pochi minuti, sarebbero riusciti ad esporre tutto quello che avevano da dire «senza balbettar per la fretta e senza lasciarsi intimorire dall'ansietà del tempo che vola»⁵⁵.

Le mutate condizioni del tempo che avevano portato l'arringa dell'avvocato a scadere a tal punto da essere diventata una specie di parentesi o divagazione inserita in mezzo al processo⁵⁶, avrebbero indotto a dover mutare la classica definizione del patrocinatore *vir bonus dicendi peritus* in quella *vir bonus tacendi peritus*, in considerazione della naturale diffidenza del giudice verso l'avvocato, per cui la prova più gradita di lealtà di un difensore verso un magistrato per risparmiargli sospetti, inquietudini e perditempi doveva essere il silenzio, in quanto nel tacere si sarebbe palesata la sua sapienza e la sua discrezione⁵⁷.

Tutto, quindi, doveva ruotare in funzione del tempo in termini di brevità e di chiarezza, doti essenziali che sarebbero state molto apprezzate dal giudice. A tal fine, Calamandrei suggeriva di istituire scuole di eloquenza in cui abituare gli allievi a studiare, in una sola mattinata, il fascicolo di una complicata e difficile controversia civile, sulla quale poi dover riferire oralmente, in modo chiaro e compiuto, nell'inesorabile giro di un quarto d'ora, riuscendo a concentrare in questa arringa tutti i punti essenziali della causa, in modo così chiaro e ordinato da farsi seguire ed intendere da un uditorio assolutamente ignaro del caso. In questo modo avrebbe

⁵⁴ Calamandrei, 1935, 83: «Anche l'oratore, insomma, come l'architetto, deve pensare prima di tutto alla solidità della costruzione: tanto meglio poi se da quella solidità balzerà fuori, senza cercarla, la bellezza monumentale. Ma questa di fare a meno degli ornamenti posticci e di lasciare allo scoperto gli elementi maestri della costruzione, non mi sembra impresa senza rischi: ho una gran paura che a toglier via gli abbellimenti da certi discorsi, come da certe facciate, ci si accorga che sotto, invece di robuste travi, non c'è che fragile stucco».

⁵⁵ Calamandrei, 1935, 74.

⁵⁶ Calamandrei, 1935, 79: «come in certi antichi spettacoli teatrali in cui, per far riposare gli attori, si inseriva tra un atto e l'altro un intermezzo di danza, durante il quale gli spettatori potevano tranquillamente dormire senza temere di perdere il filo della commedia».

⁵⁷ Calamandrei, 1935, 76 e 80: «Opinione di un giudice sulla eloquenza forense: - La forma di eloquenza in cui meglio si fondono le due qualità più pregevoli dell'oratore, la brevità e la chiarezza, è il silenzio».

imparato quel genere di eloquenza che occorreva per diventare un buon avvocato cassazionista⁵⁸.

In realtà, la particolare predilezione manifestata da Calamandrei verso un'eloquenza semplice e lineare rispondeva all'intento di favorire l'introduzione di un nuovo processo civile, caratterizzato dal principio dell'oralità, concentrazione ed immediatezza, del quale si stava molto discutendo proprio in quegli anni. Ed infatti, nell'ottica di dare «alla nuova vita economica e morale della nazione un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso»⁵⁹, stava prendendo sempre più piede l'idea di una riforma radicale del processo civile, che si era concretizzata nel 1919 in un efficace testo progettuale elaborato da Giuseppe Chiovenda, che avrebbe costituito la base di una lunga serie di altri studi e progetti che avrebbero condotto al nuovo codice processuale civile. Nell'ambito dell'ampio dibattito – che prese maggiore vigore a seguito della riforma del rito del lavoro improntato alla concentrazione e all'oralità⁶⁰, «prima applicazione sperimentale di quelli che saranno i principi del nuovo processo civile in preparazione»⁶¹ – Calamandrei sostenne in più occasioni l'idea che un processo informato all'oralità avrebbe abbattuto quella «parete di formalismi» che il processo scritto innalzava tra le parti e il giudice e che avrebbe trasformato il processo da «gara di destrezza giuocata tra nemici reciprocamente invisibili» in una conversazione a viso aperto «dinanzi a un tavolino [...], tra persone di buona fede che cercano di chiarire i punti essenziali del loro dissidio e di spiegare direttamente al giudice, nel modo più semplice e più sbrigativo, le rispettive loro ragioni»⁶².

Queste osservazioni – scritte qualche tempo dopo in un commento al progetto di riforma presentato dal ministro Solmi nel 1937 – consentono di comprendere il perché nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* Calamandrei muoveva un'invettiva contro l'oratoria (intesa come arte retorica di ricoprire il proprio pensiero sotto le parole) che riteneva si dovesse cacciar via dal processo, «affinché l'oralità, che vuol dire espressione schietta e semplice del proprio pensiero, riprenda quel posto che le compete»: «Bisogna nel processo abolire i gesti, gli atteggiamenti statuari, le distanze. L'oratoria è in gran parte questione di mimica: mettete a sedere un oratore, e subito cambierà il registro della sua musica. Non so immaginarmi Cicerone che declami le sue catilinarie, compostamente seduto dinanzi a un tavolino»⁶³.

⁵⁸ Calamandrei, 1935, 77.

⁵⁹ Chiovenda, 1920, §§ 1 e 2 Relazione al progetto di riforma del 1919. Sull'argomento rinvio a Taruffo, 1980, 196 e a Cipriani, 1991, 99.

⁶⁰ Il nuovo processo del lavoro era stato introdotto con R.D. 26 febbraio 1928, n. 471 (modificato dal R.D. 21 maggio 1934, n. 1073) ed aveva mostrato tutti i vantaggi dell'oralità – spiegati dallo stesso Calamandrei, 1934, 137 – consentendo l'introduzione di una particolare familiarità tra giudici e avvocati permessa dalla piena conoscenza delle questioni e dalla disponibilità del tempo per illustrarle.

⁶¹ Calamandrei, 1934, 129.

⁶² Calamandrei, 1939, 129.

⁶³ Calamandrei, 1935, 84.

La solenne discussione in udienza dinanzi al collegio disattento e non informato avrebbe ceduto il passo ad un colloquio informale in camera di consiglio, qualche settimana dopo l'udienza, quando il relatore avesse già studiato i fascicoli del processo e riferito al collegio. Ciò avrebbe avuto due vantaggi: in primo luogo, quello di garantire all'avvocato degli ascoltatori attenti che conoscevano la materia e che sarebbero stati in grado di valutare ciò che egli avrebbe detto; ed in secondo luogo quello di imporre una forma di discussione familiare, dialogata, quale possono fare gli interlocutori seduti intorno a un tavolino, senza toga e senza solennità⁶⁴.

Inoltre la brevità delle difese scritte e orali avrebbe costituito il metodo più sicuro per vincere le cause, in quanto avrebbe costituito il mezzo più sicuro per «corrompere onestamente il giudice», il quale avrebbe manifestato gratitudine all'avvocato per non essere costretto a stancarsi nella lettura di grossi memoriali o nell'assistere sbadigliando a interminabili arringhe⁶⁵.

4. La concisione professata da Calamandrei, in uno con le regole di Bentini, rappresentavano la dimostrazione di quanto l'eloquenza fosse sensibilmente mutata nel primo Novecento, secondo uno stile moderno ed originale, che si poneva in linea con i più recenti sviluppi della letteratura, stigmatizzati nelle idee futuriste di Marinetti. Ed infatti, al pari della cultura letteraria che doveva rompere con l'erudizione borghese dell'Ottocento e sostituire alla retorica tradizionale "parole in libertà", anche l'eloquenza forense doveva essere priva della «rettorica vacua dei tribuni di piazza» pur dovendo trarre proprio dalla piazza la «vitalità rozza e semplificatrice» che avrebbe consentito di unire il calore dell'oratoria forense e la concettosità di quella parlamentare⁶⁶. Il nuovo grande oratore sarebbe stato, infatti, il genio dell'improvvisazione che, guidato da una piccola traccia e «maneggiando poche note o cifre scarabocchiate sopra un pezzo di carta», si sarebbe lanciato nel «misterioso pelago di una libera improvvisazione», raggiungendo le più alte vette dell'arte oratoria⁶⁷. «Non è oratore – scriveva Marinetti – chi non abbia in sé, come dote congenita, quel potente fluido animale, cioè quella magnetica esuberanza di forza fisica, che a ondate domina e plasma i nervi del pubblico»⁶⁸.

L'oracolo del futurismo aveva tratto, quindi, dalla realtà del tempo regole che si andavano ormai diffondendo nel mondo forense e di cui avvocati di fama come Bentini, De Marsico, Marciano e Porzio erano stati i principali portavoce, in quanto latori di un nuovo esempio di eloquenza che seppur "sincopata" continuava a persuadere i giudici e ad affascinare le folle, anche dopo l'abolizione della giuria a seguito della riforma codicistica del 1930. Questa evoluzione nel linguaggio forense

⁶⁴ Calamandrei, 1935, 84.

⁶⁵ Calamandrei, 1935, 88.

⁶⁶ Marinetti, 1929, 53.

⁶⁷ Marinetti, 1929, 53.

⁶⁸ Marinetti, 1929, 53.

fu, quindi, autonoma e spontanea e non certo inventata dal fascismo, il quale si appropriò di uno stile letterario innovativo che si stava già affermando negli anni dell'avvento del regime e cercò di imporlo con estrema ristrettezza agli avvocati italiani, nell'ottica di ridurre lo spazio loro consentito all'interno del processo e di aumentare il potere di controllo da parte del magistrato, secondo i dettami del nuovo codice di procedura penale.

L'operazione politica posta in essere da Mussolini, quindi, era stata ben studiata in quanto aveva tentato di strumentalizzare la condanna della retorica ottocentesca, già condivisa da molti esponenti dell'avvocatura, nell'ottica di soffocare la parola degli avvocati nel corso dei processi. Si legga in tal senso il noto discorso pronunciato dal Duce nella sala delle Battaglie di Palazzo Venezia, il 28 maggio 1935, all'indirizzo degli avvocati italiani:

La vostra eloquenza già si sta adeguando al “nostro” stile. Io lo vedo anche attraverso le riviste che pubblicate, e vado constatando che tutto quello che una volta poteva anche piacere, quella specie di seicentismo oratorio, va definitivamente scomparendo. Ormai l'eloquenza è diritta, lineare, tendente alle cose concrete e alle concezioni precise. Voi dovete servirvi di questa eloquenza, che non esclude la forma e la grazia, per i fini educativi che il Regime si propone, attraverso tutte le istituzioni di cultura che il Regime sta promuovendo⁶⁹.

Il testo del discorso veniva ripreso nel 1937 nel volume *Gli avvocati colonne del regime* da Luigi Emanuele Gianturco⁷⁰, il quale attribuiva a Mussolini il merito di aver «dato prova di una così completa, aspra e duttile insieme eloquenza» che aveva consentito agli avvocati «primi fra tutti» di adattarsi ai tempi nuovi⁷¹. Il nuovo linguaggio forense, attestava l'Autore, era ormai più serrato ed agile ed aveva dato vita ad una eloquenza viva, umana e aderente alla realtà che aveva preso posto di quello stile ridondante del passato.

Benchè di parte, le osservazioni di Gianturco confermano la tesi secondo cui l'essenzialità della parola voluta dal regime⁷² – in realtà non proprio corrispondente al linguaggio istrionico del Duce⁷³ – non determinò il totale annichilimento dell'«arte

⁶⁹ Mussolini, 1935, 81-82.

⁷⁰ Sull'avvocato Luigi Emanuele Gianturco, segretario del Sindacato avvocati di Milano dal 1929 al 1931, consigliere nazionale del direttorio del Sindacato nazionale, poi segretario federale di Milano del Pnf nel 1940 e consigliere nazionale alla Camera dei Fasci e delle corporazioni nel 1940 cfr. Missori, 1986, 217; Meniconi, 2006, 62 e n.

⁷¹ Gianturco, 1937, 50.

⁷² In tal senso si veda l'invito proveniente dall'avvocato Aldo Vecchini, presidente del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, a preferire la sobrietà nelle arringhe con uno stile scarno e dimesso. Vecchini, 1941, 89.

⁷³ Meniconi, 2006, 274 ha evidenziato che «l'invito di Mussolini rivolto agli avvocati si poneva evidentemente in stridente, e forse non casuale, contrasto con il linguaggio da lui stesso utilizzato», caratterizzato da magnetismo, vitalismo, virilità e forza fisica, guerra, misticismo e mitologia, moralismo, grandezza e difesa. Così Jocteau, 1984, 9.

dell'avvocato», ma favorì, al contrario, la sopravvivenza dell'oratoria che, adeguata alla vita ed ai tempi, avrebbe proceduto pur sempre «eletta e nutrita di cultura e di esperienza»⁷⁴:

Oggi l'arte dell'avvocato può esaminarsi sotto il duplice aspetto della dialettica e della oratoria. L'uno e l'altro si integrano e si completano. Arte dialettica del civilista che è fatta di intuito giuridico e di completa visione della vita e della legge tanto che il risalire alle fonti del diritto per interpretare lo spirito e non la lettera, è spesso fatica improba. Arte oratoria e psicologica del penalista che dovrà priva di ogni cosa vagliare le prove raccolte, vedere fin quando deve prestar fede al cliente, raddrizzarne i deformati concetti sulla morale e sui propri diritti, forzarlo molte volte a dire le circostanze che lo possono salvare e che egli vuol nascondere, spiegargli il male che ha fatto⁷⁵.

L'arte forense, quindi, continuava a sopravvivere in una forma rinnovata che doveva tenere conto dell'*imperatoria brevitatis* propria dei tempi nuovi. L'avvocato avrebbe dovuto cercare i mezzi per giungere al «cervello ed al cuore» dei giudici, alzandosi a parlare davanti a loro, ben consapevole che «il tempo dei giudici è misurato e lotta fra la necessità di svolgere tutti gli argomenti e quella di non annoiare i magistrati»⁷⁶. Nonostante i mutamenti, le doti dell'avvocato potevano ancora essere individuate nel forbito eloquio, nel sapere vasto e nella capacità di introspezione dell'animo umano che avrebbero consentito al professionista di discernere il vero dal falso nei racconti del cliente, di diffidare dei testimoni e delle prove e poi, individuata la verità, di costruire l'edificio della difesa in cui poter incidere «un rabesco elegante» facendo passare «qua e là» dei fili d'oro di «lirismo e poesia, miti e arte»⁷⁷. In questo modo si evitavano eccessi, ripetizioni e frasi ampollate destinate ad annoiare o a far ridere e l'eloquenza diveniva «elegante ma non fastosa, chiara ma non arida, ma pur sempre bella e persuasiva e non addormentatrice»⁷⁸.

Tirando le somme, anche il contributo di Gianturco – consigliere nel direttorio del Sindacato nazionale – rappresentò una netta presa di posizione in difesa del ceto forense ed il suo sforzo (al pari di tanti "oratori" che avevano continuato durante il fascismo a mantenere alta la bandiera dell'eloquenza forense con arringhe di successo) fu quello di tentare di restituire all'avvocatura un ruolo sociale ben definito nel regime fascista, utilizzando concetti e parole tratte dai discorsi di Mussolini. In questo modo, la toga veniva vista come simbolo del patriottismo, di civiltà e di progresso nel ricostituito impero e gli avvocati rappresentavano «la protesta dell'umanità contro l'aridità, della vita contro l'astrazione». Essi erano la «diga

⁷⁴ Gianturco, 1937, 43.

⁷⁵ Gianturco, 1937, 43.

⁷⁶ Gianturco, 1937, 44.

⁷⁷ Gianturco, 1937, 45.

⁷⁸ Gianturco, 1937, 143 riprendeva queste espressioni da Pietro Cogliolo.

opposta alle incomprensioni od alle reazioni troppo aspre si spiriti chiusi nella armatura della propria rettitudine contro la disarmata nudità dei reietti»⁷⁹.

Al pari di Bentini – che dieci anni prima aveva espresso la necessità di non piegarsi davanti al tentativo di soffocare la parola degli avvocati in un momento di «una gravità più unica che rara»⁸⁰ – Gianturco affermava che l'avvocato non poteva morire⁸¹ e che la sua funzione era da considerarsi insopprimibile nel regime corporativo, nel quale avrebbero esplicato la loro opera di collaboratori della giustizia attraverso un'eloquenza improntata alle caratteristiche dello spirito fascista⁸².

L'oratoria forense costituì, quindi, il vessillo maggiormente identificativo dei professionisti legali, di cui si fecero scudo per difendersi dagli attacchi del regime contro la tribuna degli avvocati⁸³ che costituiva – osservava Giovanni Porzio già nel 1923, richiamando la *Storia di Roma* di Theodor Mommsen – «l'unico terreno di legale discussione lasciato libero da Silla, sin dai tempi della dittatura [...] dalla quale si era combattuto con le armi della giurisprudenza e della facile e colorita parola»⁸⁴. Grazie all'esaltazione della parola, arte di comunicazione e di persuasione che poteva e doveva sopravvivere anche a seguito dell'abolizione della giuria⁸⁵, gli avvocati riuscirono a custodire e rinnovare la propria identità, fino a coniare un nuovo modello di eloquenza, elegante e raffinato, che – scrive Beatrice Mortara Garavelli – si agganciava al cardine centrale dell'arte, il *lógos*, pur senza trascurare gli altri due elementi dell'*éthos* e del *páthos*: si trattava del riutilizzo di categorie antiche che – grazie all'efficacia suggestiva ed alla duttilità – venivano rese ancora disponibili a

⁷⁹ Gianturco, 1937, 65.

⁸⁰ Bentini, 1927, 86: «Giovane Collega, non ti sento ...: Mi pare che tu non ci sia più dall'altra parte del filo. E tu mi senti? Insomma sei vivo o morto? Ecco, ecco, la domanda che mi bruciava. Non te l'hanno detto, in tutti i modi, non te l'hanno cantato, in tutti i toni, che hai i giorni contati e devi morire? E pensare che sei nato ieri, appena ieri, e che ti cullano col *De Profundis!* Dormi sulla tua cassa da morto e vai a tavola col tuo cadavere! In Tribunale allorchè due avvocati si incontrano aleggia la Trappa: Ricordati fratello che devi morire! L'avvocatura è finita, non ha più ragion d'essere, vive di tradizione, e i nuovi tempi fanno senza di lei e contro di lei. Così si dice».

⁸¹ Gianturco, 1937, 65-66.

⁸² Gianturco, 1937, 143-144.

⁸³ Olgiate, 1990, 81; Meniconi, 2006, 271. Osserva Mastroberti, 2013, 13: «La verità, al di là di ogni pretesa volontà di cambiare registro all'oratoria, è che il regime temeva gli avvocati e le loro parole, così come temeva la presenza di giurie popolari: i processi dovevano essere controllati fin dove possibile dal governo. La questione non era culturale, ma squisitamente politica. E la sfida fu raccolta dagli avvocati che continuarono, in buona parte, a sentirsi più che mai oratori. Anzi, durante il fascismo si assiste alla tendenziale identificazione dell'avvocato oratore: la parola diventa tutto e così pure la capacità di persuadere e di commuovere».

⁸⁴ Porzio, 1923, 22. Il riferimento è a Mommsen, 1939, 375.

⁸⁵ Scriveva Porzio, 1945, 337 che anche con l'abolizione della giuria, ci sarebbe stato ancora spazio per «le valutazioni, le passioni, l'anima umana»: «Sì, ma credere che il giudizio possa inaridirsi in un freddo rigorismo, in un giuoco di così detti casi giuridici, significa negare l'essenza del processo penale e sconoscere l'anima della legge, del codice. Non preoccupiamoci dell'arte, ma della giustizia. E nella ricerca fatta per raggiungerla, in questo anelito v'è la fiamma per raggiungerla. E tutti i valori della vita, dello spirito, come della cultura, della scienza ...».

sistemare contenuti attuali e a servire di fondamento allo studio dell'oratoria forense⁸⁶.

Riferimenti bibliografici

- Addeo P. (1938). *Grammatica forense*. Roma: Aequa editrice.
- Baldissone G. (2012). *Filippo Tommaso Marinetti*. Milano: Mondadori.
- Bambi F. (2016). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del convegno. Firenze, 4 aprile 2014*. Firenze: Accademia della Crusca.
- Beneduce P. (1996). *Il corpo eloquente: identificazione del giurista nell'Italia liberale*. Bologna: Il Mulino.
- Bentini G. (1927). *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*. Napoli: Morano.
- Bentini G. (1935). *Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio)*. Napoli: La Toga.
- Briosi S. (1986). *Marinetti e il futurismo*. Lecce: Milella.
- Calamandrei P. (1934). Le controversie del lavoro e l'oralità. *Foro it.*, vol. 59, IV, c. 129-138.
- Calamandrei P. (1935). *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Firenze: Le Monnier.
- Calamandrei P. (1939). Sul progetto preliminare Solmi, in *Studi sul processo civile*, vol. IV, Padova: CEDAM.
- Casalinuovo M. (2000). *L'avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell'avvocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della Costituzione degli ordini forensi*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Chiovenda G. (1920). *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra. Relazione e testo annotato*. Napoli: Jovene.
- Cipriani F. (1991). *Storie di processualisti e di oligarchi: la procedura civile nel regno d'Italia. 1866-1936*, Milano: Giuffrè.
- Cobianchi C.A. (1929). *Arte e pratica forense*. Torino: Unione Tipografica Editrice.
- Cucari L.E. (1930). *La vita e l'avvocato*. Napoli: Casella.
- Cucari L.E. (1930). *La vita e l'avvocato. Note e ricordi*. Napoli: Casella.
- Da Passano M. (1989). Il giurì «compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà». *Movimento operaio e socialista*, 3, I due volti della giustizia. Il processo penale tra Otto e Novecento.
- Dezza E. (2003). L'avvocato nella storia del processo penale, in G. Alpa, R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*. Bologna: Il Mulino.
- Ferrua P. (1989). Difesa (diritto di). *Dig.* (IV ed.), *Disc. pen.*, III. Torino: Utet, p. 466-492.

⁸⁶ Mortara Garavelli, 2001, 190. Da ultimo cfr. i contributi sull'argomento in Bambi, 2016.

- Fiorentino P.A. (1925). *Fisiologia dell'avvocato, con appendice, proemio e note di Democritus (Ernesto Brangi)*, Napoli: Vita Giudiziaria.
- Frisoli, O. (1936), Soliloqui professionali. *Rass. Sind. For.*, a. II, fasc. IX-X.
- Gaglio A. (1939). *Introduzione allo studio della deontologia forense*. Milano: f.lli Bocca.
- Genta E. (1990). Eclettismo giuridico della Restaurazione, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano.
- Giuriati D. (1930). *Come si fa l'avvocato*, a cura di G. Giuriati. Livorno: Giusti.
- Jacobelli L. (1941). Pulizia. Gergo giudiziario e linguaggio giuridico. *Rass. Sind. For.*, 7, n. 2.
- Jocteau G.C. (1984). La lingua e la storia del fascismo. Un difficile terreno di ricerca, in *Movimento operaio e socialista*, n. 1.
- Limoncelli M. (1927). *Sotto la toga: saggio di letteratura professionale*. Napoli: Morano.
- Limoncelli M. (1935). *Temi lunatica: avvocati umoristi*. Napoli: La Toga.
- Lombardi G. (1926). *Avvocati Apostoli e Tribuni*. Napoli: Morano.
- Longhi S. (1926). *Le sorprese della realtà. Dizionario penale di giurisprudenza, dottrina e legislazione*, pt. II. Città di Castello.
- Madia T. (1932a). *I processi de la cronaca*. Napoli: La Toga.
- Madia T. (1932b). *Pietà, Signori! Arringhe*. Roma: Ures.
- Madia T. (1933). Viva la retorica! *Almanacco giuridico forense italiano*. Vol. II, pp. 96-102.
- Madia T. (1959). *Storia dell'eloquenza*. Milano: Dell'Oglio.
- Marinetti F.T. (1929). L'oratoria futurista spiegata da Marinetti. *Gli oratori del giorno. Rassegna mensile d'eloquenza*. Anno III, n. 4.
- Massari E. (1934). *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*. Napoli: Jovene.
- Mastroberti F. (2005). *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*. Bari: Cacucci.
- Mastroberti F. (2006). Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzo Moreno, in *Galateo degli avvocati*. Taranto: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- Mastroberti F. (2013). Alessandro Criscuolo e la «grande bella famiglia» dell'avvocatura italiana durante il fascismo, in S. Vinci, a cura di, *Alessandro Criscuolo. Un avvocato tra età liberale e fascismo con un'antologia di scritti editi ed inediti*. Napoli: ESI, p. 11-15.
- Mazzacane A. (1986). *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*. Napoli: Liguori.
- Mazzacane A., Vano C. (1994). *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*. Napoli: Jovene.
- Meniconi A. (2006). *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna: Il Mulino.

Miletti M.N. (2008). Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930. *Acta Histriae*, 16, 4, pp. 619-636.

Ministero della Giustizia e degli Affari di culto (1929). *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*. Vol. VIII. *Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco*. Roma: Tipografia delle Mantellate.

Missori M. (1986). *Gerarchie e statuti del PNF. Gran Consiglio, Direttorio nazionale, federazioni provinciali: quadri e biografie*. Roma: Bonacci.

Mommsen T. (1939). *Storia di Roma curata e annotata da Antonio G. Quattrini*. Vol. 6: *La rivoluzione. Parte seconda. Fino alla morte di Silla*. Roma: Aequa.

Moreno V. (1938). *Il galateo degli avvocati*. A cura di D. Galdi. Napoli: La Toga.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Mussolini B. (1935). "Agli avvocati", in E. Susmel, D. Susmel (eds.): *Opera omnia di Benito Mussolini*. Vol. XXVII. *Dall'inaugurazione della provincia di Littoria alla proclamazione dell'Impero (19 dicembre 1934-9 maggio 1936)*. Firenze: La Fenice.

Napoli M.T. (1987). *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX. I Tendenze e centri di attività scientifica*. Napoli: Jovene.

Oldrini G. (1973). *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Roma-Bari: Laterza.

Olgiate V. (1990). *Saggi sull'avvocatura*. Milano: Giuffrè.

Omodeo A. (1952). *L'Età del Risorgimento italiano*. Napoli: ESI.

Ossorio A. (1926). *L'anima della toga*. Trad. dell'avv. A. Finamore. Aquila: Vecchioni.

Padoa Schioppa A. (2009). *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*. Bologna: Il Mulino.

Polsi A. (1993). *Alle origini del capitalismo italiano: Stato, banche e banchieri dopo l'Unità*. Torino: Einaudi.

Prandstraller G.P. (1972). *L'intellettuale-tecnico e altri saggi*. Milano: Edizioni di comunità.

Porzio G. (1923). *Figure forensi*. Napoli: Morano.

Porzio G. (1945). *Figure forensi*. Napoli: La Toga.

Robert H. (1926). *L'avvocato*. A cura di A. Maruzzi. Milano: Unitas.

Saccone A. (1984). *Marinetti e il futurismo*. Napoli: Liguori.

Schiannini G. (1996). Il ruolo dei professionisti nello sviluppo dell'economia bresciana tra Ottocento e Novecento: il caso dell'avvocato Paolo Ventura e dell'ingegner Tobia Bresciani. *Storia in Lombardia*, 16 n. 3.

Siegrist H. (1994). Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica. *Polis*, 8 n. 2.

Tacchi F. (2002). *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*. Bologna: Il Mulino.

- Taruffo M. (1980). *La giustizia in Italia dal '700 ad oggi*. Bologna: Il Mulino.
- Tessitore F. (1968). *Il Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche storiche*.
Pompei: IPSI.
- Vecchini A. (1941). *Cenni su "Lo stile professionale"*. Città di Castello: Lapi.
- Vinci S. (2007). *Genuzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*.
Taranto: Ordine degli Avvocati di Taranto,
- Viviani A. (2014). *Il poeta Marinetti e il futurismo*. Milano: Nuove edizioni
culturali.